

PROTOCOLLO DI INTESA

Per l'attivazione patrocinio legale, sia in ambito penale che in ambito civile, per le donne che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori ai sensi dell'art 7bis della Legge Regionale 19 marzo 2014, n. 4 , come introdotto dalla L.R. 20 maggio 2019 n. 8, art 8.

TRA

La Regione Lazio, con sede legale in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi, n.7 – 00145, C.F. 80143490581, (di seguito "Regione") in persona del Direttore Regionale al Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, dottor Marco Marafini, nato a Latina il 1° dicembre 1968, MRFMRC68T01E472C

E

l'Ordine degli Avvocati di Roma, con sede in Roma, Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour – C.F. 80230130587, in persona del Presidente Avv. Antonino Galletti, nato a Roma il 23 novembre 1970, C.F. GLLNNN70S23H501E,

(di seguito definite congiuntamente le "Parti" e disgiuntamente la "Parte")

VISTA

- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, siglata a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, la quale riconosce che la violenza di genere, inclusa anche la violenza domestica, è una grave violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona;
- la legge 15 ottobre 2013, n. 119 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere",
- la legge Regionale 19 marzo 2014, n. 4, recante: "Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna";
- la legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, *"Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie"* ed in particolare l'art. 8, recante: *"Modifica alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4...) attraverso l'inserimento dell'articolo 7 bis "Sostegno per il patrocinio legale"* alle donne vittime di violenza fisica, sessuale o vittima di atti persecutori, meglio noto come stalking;
- il D.P.R.115/2002, "Testo unico in materia di spese di giustizia 2019" e successive modifiche e aggiornamenti;
- la determinazione dirigenziale G10832 del 23 settembre 2020, recante "Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4, articolo 7 bis "Sostegno per il patrocinio legale" Impegno di spesa a favore dell'Ordine

- degli Avvocati di Roma (cod. cred. 62193) per Euro 100.000, 00 (centomila/00) sul capitolo H41973 , programma 04, missione 12, Bilancio Regionale, E.F. 2020 - Euro 50.000, 00 (cinquantamila/00) a favore dell'Ordine degli Avvocati di Roma , capitolo H41973, E.F. 2021”

CONSIDERATO

- che la Regione sostiene le donne vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale, economica o di *stalking*, nell’ambito di azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all’avvio delle stesse, ivi compreso l’eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte, contribuendo alle spese di assistenza legale sia in ambito penale che in ambito civile;
- che con la L.R. 8/2019 è stata individuata la somma di Euro 50.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2019-2021, destinata a fare fronte al sostegno per il patrocinio legale, sia in ambito penale che in ambito civile, per le donne che hanno subito violenza fisica, sessuale, economica, o che sono vittime di atti persecutori meglio noto come *stalking*;

- RITENUTO

- Di dare attuazione alla L.R. 8/2019 e assicurare, nel contempo, efficacia, efficienza e snellimento delle procedure amministrative, definendo un Protocollo di Intesa con l’Ordine degli Avvocati di Roma, in quanto Ordine distrettuale, con funzioni di coordinamento degli Ordini degli avvocati dei fori del Lazio per la gestione del sostegno economico alle donne che hanno subito violenza nell’accesso all’assistenza legale;
- di destinare le risorse di cui alla Legge Regionale n. 8/2019, pari a euro 50.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2019-2021, alla costituzione di un fondo presso l’Ordine degli Avvocati di Roma, per le attività previste dalla legge suddetta, in favore del patrocinio legale alle donne che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori;
- di procedere, mediante la stipula del suddetto Protocollo, alla definizione della gestione del Fondo presso l’Ordine degli Avvocati di Roma destinato al sostegno del patrocinio legale alle donne che hanno subito violenza, fisica, sessuale, economica, psicologica o vittime di atti persecutori, nell’ambito di azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all’avvio delle stesse, sia in ambito penale che in ambito civile.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto

Il presente Protocollo, il cui schema è stato approvato con DGR del 26 maggio 2020, n. 289 e con D.D. n. del ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra la Regione e l’Ordine degli Avvocati di Roma per l’istituzione di un fondo per il sostegno del patrocinio legale a favore delle donne che hanno

subito violenza o vittime di atti persecutori, a valere sulle risorse previste dal comma 3, dell'articolo 8 della L.R. 8/2019.

Articolo 2

Risorse Finanziarie

La Regione, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 8/2019, quantifica le risorse finanziarie, per il sostegno del patrocinio legale a favore delle donne che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori in € 50.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2019-2021.

Articolo 3

Requisiti per l'accesso ai benefici del patrocinio legale alle donne che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori

Per le finalità del presente articolo è costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, in quanto Ordine con funzioni di coordinamento distrettuale, un fondo per il sostegno del patrocinio legale alle donne - senza limiti di età - che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori, in possesso di tutti i requisiti generali di seguito specificati:

- Essere residenti e/o domiciliate nel Lazio e che abbiano subito nel territorio laziale un reato con connotazioni di violenza di natura fisica, sessuale, psicologica, economica, o di atti persecutori, meglio noto come *stalking*;
- Abbiano scelto un avvocato o una avvocatessa patrocinante iscritto/a nell'Elenco costituito ai sensi dell'articolo 4 del presente Protocollo di intesa;
- Non essere in possesso dei requisiti per fruire del patrocinio a spese dello Stato;
- Abbiano un reddito personale non superiore a due volte quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato. Ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo si considera unicamente il reddito individuale della donna denunciante.

Articolo 4

Elenco di avvocati patrocinanti esperti nel settore della violenza di genere.

Le parti concordano sulla costituzione di un Elenco di avvocati patrocinanti, specializzati in materia civile o penale (di seguito "Elenco"), aventi esperienza e formazione continua e specifica nel settore della violenza di genere. Gli Avvocati inseriti nell'elenco si impegnano a praticare, a titolo di compenso professionale, i parametri forensi nell'importo minimo, con parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Requisito necessario, ai fini dell'inserimento delle professioniste e dei professionisti nell'Elenco, è il seguente:

- aver patrocinato cause in ambito civile, in numero di almeno 10, o cause in ambito penale, in numero di almeno 5, in materia di difesa di donne, anche con figli minori, vittime di violenza fisica e psicologica, *stalking*, molestie e relative implicazioni civilistiche.

Per ogni professionista dell'Elenco viene riportato, quale ulteriore elemento di qualificazione professionale, il possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- Aver frequentato corsi di specializzazione e di aggiornamento in materia di violenza di genere e di promozione dei diritti umani fondamentali;
- Aver conseguito dottorato di ricerca con dissertazione finale svolta sulla materia della violenza di genere;
- Aver svolto attività di docenza nelle materie di cui sopra;
- La conoscenza di una o più lingue (per eventuale mediazione culturale);
- Pratica forense nel settore;
- Articoli e libri pubblicati sulla tematica in oggetto.

L'aggiornamento dell'elenco sarà effettuato su base annuale. Gli iscritti all'Elenco debbono sottoscrivere una dichiarazione con la quale si attesta di aver preso attenta visione del presente Protocollo e di accettarne tutte le condizioni che li riguardano.

Articolo 5

Modalità di promozione e di pubblicizzazione dell'Elenco

Le parti concordano, attraverso il presente Protocollo, che l'elenco di professionisti e di professionisti, identificato attraverso il concorso di tutti gli Ordini del Lazio, ciascuno per il proprio territorio di riferimento e con il coordinamento dell'Ordine degli Avvocati di Roma, sia portato a conoscenza dei portatori di interesse e pubblicizzato attraverso tutti i sistemi di comunicazione.

In particolare:

- esso sarà reso accessibile attraverso specifici link, di immediata individuazione, sulla home page dei siti web dei singoli Ordini, nonché sul sito della Regione Lazio: www.regione.lazio.it/rl_pari_opportunita; l'elenco sarà trasmesso ai Centri antiviolenza e alle Case Rifugio presenti nel territorio regionale.
- Saranno organizzati incontri ed *open day* specifici per portare a conoscenza dell'iniziativa un vasto pubblico di operatori portatori di interesse, sia pubblici che privati, attivi nel settore delle pari opportunità e della lotta alla violenza di genere (e temi collegati), quali ad esempio, le Associazioni che gestiscono Centri Antiviolenza e Case Rifugio, liberi professionisti (psicologi, mediatori culturali, assistenti sociali, medici e operatori sanitari).

Articolo 6

Modalità di formazione e di aggiornamento professionale degli iscritti nell'Elenco

Le parti concordano, attraverso il presente Protocollo, che le professioniste e i professionisti dell'elenco di cui al precedente art. 4 siano oggetto di una attività di formazione e di aggiornamento ulteriore che li qualifichi in misura crescente su ogni eventuale modifica o integrazione alla normativa in materia di violenza di genere.

Le necessità formative e di aggiornamento delle iscritte e degli iscritti all'Elenco, sulla base delle quali organizzare specifici corsi e seminari, saranno individuate attraverso la concertazione tra Regione Lazio, Ordini degli Avvocati dei Fori del Lazio e ricognizione presso i professionisti.

Articolo 7

Obblighi comuni delle Parti

Le Parti si impegnano con il presente Protocollo a garantire una stabile e fattiva collaborazione per l'attuazione delle disposizioni del comma 3, dell'articolo 7 bis della L.r. 4/2014, così come introdotto dall'articolo 8 della L.R. 8/2019 e per la gestione del Fondo di cui al precedente articolo 3, come di seguito articolato.

Obbligo comune delle Parti è rappresentato dalla promozione e dalla pubblicizzazione del costituendo Elenco.

Articolo 8

Obblighi dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Per gli scopi del Protocollo, L'Ordine degli Avvocati di Roma provvede e si impegna:

- 1) Alla gestione del Fondo, pari ad € 50.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2019-2021, per le finalità indicate dal comma 3, dell'articolo 7bis della L.r. 4/2014, così come introdotto dall'articolo 8 della L.R. 8/2019.
- 2) Alla costituzione di un conto corrente bancario dedicato nonché a produrre una contabilità separata da quella ordinaria e propria dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
- 3) Alla selezione, sotto la sua esclusiva responsabilità, dei professionisti e delle professioniste da iscrivere nell'Elenco di cui al precedente articolo 4.
- 4) Al coordinamento delle attività degli Ordini degli Avvocati dei fori del Lazio al fine della costituzione e della gestione dell'Elenco.
- 5) Alla costituzione di una Commissione di valutazione delle istanze per il patrocinio legale, composta da 5 membri, come di seguito indicato:
 - 3 Avvocati, di cui uno, con funzioni di Presidente, appartenente all'Ordine degli Avvocati di Roma e gli altri due appartenenti agli Ordini dei Fori del Lazio, competenti in materia di violenza di genere;
 - un componente appartenente all'Avvocatura della Regione Lazio;
 - un componente appartenente all'Area Pari Opportunità;

La Commissione svolge la propria attività con l'assistenza di un segretario.

La Commissione effettua, a titolo gratuito, tutti i controlli legali previsti dalla normativa vigente e verifica l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dal presente protocollo.

- 6) All'erogazione dei contributi, a valere sulle risorse del Fondo, a favore dei soggetti beneficiari, dandone comunicazione formale alla Struttura regionale competente.
- 7) Ad utilizzare gli interessi ed i rendimenti maturati sul Fondo per le stesse finalità da esso previste; gli importi andranno determinati al netto delle imposte dirette e indirette, previste dalla vigente normativa.
- 8) A provvedere, nell'ambito della sopradescritta gestione del Fondo, alle attività anche inerenti gli eventuali recuperi a carico dei soggetti il cui beneficio sia stato dichiarato decaduto e/o revocato, ponendo in essere tutti gli atti a ciò necessari, ivi inclusa l'eventuale rateizzazione così come previsto dalla normativa vigente
- 9) Al raccordo con gli Ordini degli avvocati dei fori del Lazio per la formazione e l'aggiornamento dei nominativi dell'Elenco.
- 10) A fornire alla Regione Lazio, in qualsiasi momento, la documentazione necessaria nonché i chiarimenti richiesti sull'attività svolta.
- 11) A presentare alla Regione Lazio annualmente, secondo quanto stabilito nell'articolo 10 del Protocollo, la relazione sull'attività svolta e la rendicontazione sulla gestione delle risorse finanziarie trasferite.

Articolo 9

Obblighi della Regione Lazio

Per gli scopi del Protocollo, la Regione Lazio provvede a:

- trasferire in unica soluzione, a seguito della sottoscrizione del presente Protocollo, sul conto corrente attivato dall'Ordine degli Avvocati di Roma le risorse destinate alla costituzione del Fondo per il sostegno al patrocinio legale in favore delle donne vittime di violenza, pari a Euro 50.000,00 riferite all'esercizio finanziario 2019;
- impegnare e liquidare con successivi provvedimenti in favore dell'Ordine degli Avvocati di Roma le risorse finanziarie di cui al comma 3, dell'articolo 8 della L.R. 8/2019 nella misura di € 50.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021;
- promuovere presso l'opinione pubblica la conoscenza dell'Elenco attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale, previo coordinamento con gli uffici all'uopo indicati dall'Assessorato al Turismo e alle Pari opportunità, dall'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio e dal Segretariato Generale;
- adottare eventuali atti di indirizzo per lo svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo, comprese le iniziative di comunicazione;
- promuovere presso le Associazioni che gestiscono centri antiviolenza e case rifugio l'Elenco dei professionisti.

Articolo 10

Modalità di rendicontazione

L'Ordine degli Avvocati di Roma, entro il 31 gennaio di ciascun anno di attività, trasmette ai competenti uffici della Regione Lazio la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione sulla gestione delle risorse trasferite.

In particolare, sarà trasmessa:

- Una relazione dettagliata sull'attività svolta, con particolare riferimento alla selezione e alla creazione e all'aggiornamento dell'elenco, alle attività di formazione e al coordinamento con gli Ordini dei fori del Lazio;
- La documentazione sulle attività di promozione e divulgazione dell'Elenco;
- Un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, validato dal competente Organo dell'Ordine, con specifica indicazione degli eventuali recuperi in corso, anche in forma rateizzata;
- Dati numerici delle istanze per l'accesso al sostegno da parte delle donne vittime di violenza, da utilizzarsi per fini statistici e per le attività di programmazione della Regione Lazio.

Articolo 11

Durata del Protocollo

Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla conclusione, da parte dell'Ordine degli Avvocati di Roma, di tutte le procedure conseguenti all'attuazione di quanto previsto dal presente atto, ivi comprese le attività di rendicontazione.

Fermo restando quanto indicato nel precedente periodo, il Protocollo può essere prorogato su accordo dalle parti, con specifico atto redatto in forma scritta, prima della sopraindicata scadenza.

Eventuali modifiche ed integrazioni non sostanziali al presente Protocollo sono apportate con apposito atto sottoscritto da entrambe le parti.

Articolo 12

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

L'Ordine degli Avvocati di Roma si impegna a trattare i dati personali delle persone fisiche coinvolte a vario titolo nell'attuazione del Fondo in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003, garantendo adeguata informativa agli interessati nelle forme e nei modi ivi previsti e disciplinati.

Art. 17

Norme regolatrici del protocollo

I sottoscrittori del presente Protocollo si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

È espressamente convenuto che il presente atto potrà essere revocato unilateralmente dalla Regione qualora accerti che la gestione delle risorse non avvenga, per qualsiasi causa, secondo le modalità indicate nel Protocollo e nelle successive determinazioni o direttive, con le quali potranno essere previste anche ulteriori e specifiche disposizioni in merito alla gestione delle risorse economiche.

Articolo 18

Rinvio alle leggi

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti previsti in materia.

Per la Regione Lazio

Il Direttore Regionale al Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

Dott. Marco Marafini



Firmato digitalmente da MARCO
MARAFINI
C: IT
O: Regione Lazio/80143490581

Per l'Ordine degli Avvocati di Roma

Il Presidente

Avv. Antonino Galletti

Firmato digitalmente da: Galletti Antonino
Ruolo: AVVOCATO
Data: 25/11/2020 16:00:12